



Delibera della Giunta Regionale n. 89 del 21/02/2017

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

U.O.D. 4 - UOD Energia e carburanti

Oggetto dell'Atto:

DISEGNO DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI E DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" ha dettato norme in materia di esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento al servizio di edifici prevedendo, al comma 3 dell'articolo 31, che *"I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti"*;
- b) il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", ha demandato alle Regioni compiti legati ai consumi energetici del settore dell'edilizia e, in particolare, la raccolta ed aggiornamento dei dati e delle informazioni relative agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;
- c) con il DPR 74/2013 sono stati dettati i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- d) il comma 7 dell'articolo 9 del D.P.R. 74/2013 stabilisce che *"Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti"*;
- e) l'articolo 10 del DPR 74/2013 stabilisce inoltre:
 - al comma 2, che *"Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile"*;
 - al comma 4, che nel dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto concernenti gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, *"le Regioni e le Province autonome provvedono, tra l'altro, a istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, e a predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione"*;

PREMESSO, altresì, che

- a) a seguito delle modifiche al D.lgs. 192/2005 apportate dal D.L. 63/2013, convertito e modificato nella Legge 90/2013, l'attestato di prestazione energetica (APE) ha sostituito il precedente attestato di certificazione energetica quale strumento di "informazione" del proprietario, dell'acquirente e/o del locatario (art. 6 commi 1, 2, 3, 8) circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici;
- b) con DPR 75/2013 è stato approvato il Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- c) con il Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono state approvate le nuove "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

CONSIDERATO che

- a) la normativa precedente l'emanazione del D.P.R. n. 74/2013, è stata applicata sul territorio regionale in maniera disomogenea, attraverso disposizioni a carattere regolamentare adottate dalle autorità individuate dal comma 3 dell'articolo 31 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- b) il nuovo quadro legislativo impone, invece, un adeguamento della normativa regionale al fine di omogeneizzare gli aspetti applicativi inerenti l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici degli edifici con riferimento agli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le scadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le scadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori;
- c) la normativa regionale deve assumere i contenuti fondamentali del DPR 74/2013 che, in quanto tali, costituiscono "riferimento minimo inderogabile";
- d) l'istituzione, in particolare, di un unico catasto energetico regionale che possa integrare il catasto regionale degli impianti termici e il catasto degli attestati di prestazione energetica si pone in linea con il disposto del comma 4 dell'articolo 10 lettera b) del DPR 74/2013;

RITENUTO necessario, pertanto, proporre al Consiglio Regionale l'allegato Disegno di Legge recante "Norme in materia di esercizio, controllo, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti termici e modalità di accertamento ed ispezione sulle attività di certificazione energetica degli edifici";

SENTITO, per i profili di competenza, l'ufficio legislativo del Presidente;

VISTI

- a) Il vigente Statuto regionale;
- b) la legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11;
- c) il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137, del 26 maggio 2016 con il quale è stato approvato il Disciplinare in attuazione degli articoli 5, 6, 7, e 8 della legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11;

VISTE, altresì,

- a) le schede di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e Analisi Tecnico Normativa (ATN) redatte ai sensi del DPGR n. 137 del 26/05/2016;
- b) la relazione tecnica di accompagnamento al citato disegno di legge;

PROPONE e la Giunta, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge, ad oggetto "Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici" che, in uno alla relazione tecnica di accompagnamento e alle schede di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale della Campania per l'approvazione;
- 3) di trasmettere il presente atto al BURC per la pubblicazione.